

LEGGE DI BILANCIO 2025



PREPARATO DA:
NETWORK "DITELO SUI TETTI"
Settembre 2024



[SUITETTI.ORG](https://suetetti.org)



L'OCCASIONE NON RINVIABILE PER UNA DECISIONE SULLE PRIME TRE PRIORITÀ DEL PAESE (NATALITÀ, FRAGILITÀ, LIBERTÀ EDUCATIVA)

Il network di oltre cento associazioni “Ditelo sui tetti” (www.suitetti.org) ha come propria mission un giudizio condiviso sulle decisioni pubbliche sotto il profilo dell’incidenza delle stesse nel ritenuto valore o disvalore della vita. Infatti, come insegna tanto Tommaso d’Aquino quanto la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 135/2024, il primo effetto di una legge e, in generale, di una decisione pubblica è la indicazione alla società di un ritenuto “bene”.

Il network ha documentato in numerose occasioni, fra le quali il primo festival dell’“umano tutto intero” (K. Wojtyla) dello scorso giugno, che l’ordinamento ha molto spesso assunto quale proprio presupposto un “uomo” concepito secondo un karmaiperindividualista, per cui la dignità dell’esistenza dipende dalla capacità di successo, cosicché la fragilità diviene inutilità e la relazione con l’altro da sé viene percepita come condizionamento negativo di cui liberarsi.

È questa la concezione antropologica alla base delle più gravi criticità esistenziali, personali e anche sociali, quali, innanzitutto, il baratro demografico, lo “scarto” dei più deboli, la negazione della famiglia e della relazionalità specie nella leva educativa, che è la prima risorsa di ogni persona. Dunque, non vi sarà alcuna sostanziale “svolta”, se non si decide di assumere, anche nelle decisioni normative, un diverso parametro antropologico.

Soprattutto, le determinazioni pubbliche, cioè, possono indicare come “bene” il valore assoluto della vita in ogni situazione e riconoscere la positività delle relazioni per la cura e la crescita dell’“io”. Si tratta di una opzione di natura culturale e ideale, che non può essere subordinata a condizionamenti di altra natura. Invece, essa, seppur in astratto auspicata da molti player, nel concreto è troppo trascurata, così permanendo nell’ordinamento una impostazione ancora condizionate dalla matrice antropologica individualista, che continua a condizionare la società verso un solipsismo che inaridisce la vita, la creatività, la solidarietà.

Crediamo, perciò, che questa scelta ideale debba occupare prioritariamente il campo in occasione di appuntamento essenziale quale è **la legge di bilancio 2025, che, seppur con misure graduali, dovrebbe avere due primarie e inderogabili priorità, con un corollario, secondo quanto proposto e discusso anche con i rispettivi rappresentanti del Governo nel corso del Festival dell' umano tutto intero, il 19 giugno 2024:**

1) La natalità contro l'emergenza demografica, che trascinerà nel baratro l'intero sistema Paese e che sta divenendo mortifera per la vita di tutti e per la società italiana, sempre più privata della dimensione del "figlio", archetipo e architrave insostituibile della vitalità e della speranza. Ebbene, si prenda atto che NON vi può essere reazione reale alla più grave delle emergenze senza un convinto, coraggioso, non tentennante sostegno alla famiglia, alla maternità e alla vita nascente. Questo, oggi, è di gran lunga il primo "investimento" su cui puntare.

2) La valorizzazione della fragilità, da assumere come la dimensione reale del vivere, che è sempre "ferito", limitato, e rispetto alla quale, però, si deve sapere indicare a tutti che proprio nella crepa si staglia con nitidezza la luce (Cohen). Valorizzare la fragilità non è solo un dovere, ma l'occasione per accogliere l'umano tutto intero di tutti, offrendo pubblicamente una sponda di speranza.

3) La libertà nell'educazione, come prima risorsa di ogni persona per sapere di essere un unicum nella realtà e perché le formazioni sociali possano realmente saper offrire alla società un proprio contributo culturale originale e prezioso.

Nell'ambito delle succinte proposte che andiamo sinteticamente a descrivere nelle schede a seguire, riteniamo, pertanto, essenziale:

- 1) L'avvio, anche graduale, del quoziente familiare.
- 2) Il sensibile potenziamento delle cure palliative.
- 3) L'introduzione del bonus scuola, seppur con parametri ISEE.

Siamo consapevoli dei limiti, specie finanziari ed economici in cui i decisori devono operare. Tuttavia, ciò impone ancor di più una scelta molto consapevole sulle priorità da scegliere, anche se le misure assunte potranno essere di tipo progressivo, al fine di marcare con chiarezza almeno una direzione antropologica chiara nonostante le oggettive difficoltà in ordine alla disponibilità finanziaria. Infatti, l'auspicata scelta di queste priorità darà pubblicamente il segno di una nuova scommessa sull'umano, su un umano non isolato, non intristito dalla solitudine e dall'ansia di essere scartato, ma in tensione verso l'altro da sé, verso la creatività e la generazione, la cura, l'educazione alla speranza.

SCHEDE DI CONTRIBUTO SULLE TRE PRIORITÀ



Per ciascuna priorità, si offrono, quali contributi all’auspicato passo ideale, una articolazione di concreti interventi possibili, raggruppati sulle nominate tre priorità, altresì rappresentando, ove opportuno, possibili declinazioni normative, nella consapevolezza che, attesa la natura della legge di bilancio, si tratterà sempre di misure parziali e perfettibili anche in alte sedi decisorie con maggiore respiro riformatore.

Si precisa che i “pre-lavorati” normativi che si propongono hanno mero carattere indicativo e vanno intesi come semplici contributi, nella consapevolezza della piena responsabilità dei decisori in ordine alle migliori formulazioni che verranno ritenute utili per gli obiettivi indicati.

PRIMA PRIORITÀ:

SULL'EMERGENZA DEMOGRAFICA,
URGE L' «OPZIONE NATALITÀ,
FAMIGLIA E MATERNITÀ»



1.A) EMERGENZA NATALITÀ: INVESTIMENTO, NON “SPESA”!

Se non vi sarà futuro per l'Italia senza invertire il trend demografico, il primo obiettivo da chiarire è che la spesa per la natalità deve essere considerata un “investimento”, anzi il primo e più essenziale “investimento”. Di conseguenza, gli interventi per la natalità non potranno soggiacere ai limiti propri, interni e comunitari, della spesa corrente.

In ogni caso, si dovrà ben tenere presente che le azioni in punto di politiche familiari non sono di competenza comunitaria, cosicché gli organi comunitari non possono e non devono pretendere di condizionare le scelte nazionali.



Si procede, a una **possibile declinazione normativa**
della proposta di riconoscere come
investimenti gli interventi per la natalità:

«All'art. 30 della legge di contabilità pubblica, 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii, aggiungere il comma 8-bis. “Fra gli investimenti sono considerati gli interventi per il sostegno demografico e la natalità. Il Ministero della Famiglia provvede entro 60 giorni all'emanazione di linee guida, anche ai sensi del comma 9, lett. b), per la valutazione di tali investimenti”»

1.B) EMERGENZA NATALITÀ: NESSUN ULTERIORE RINVIO DEL QUOZIENTE FAMILIARE!

(Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministri Giorgetti e Roccella)

L'attuazione della riforma fiscale non ha ancora considerato la famiglia in quanto tale. Il che significa che non è stata ancora azionata la principale leva per l'inversione della tragica tendenza demografica. Pure l'art. 2 della legge delega 111/2023 ha assegnato la massima priorità proprio alla rifondazione di un fisco che sappia *“stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, ...”*. Eppure, l'art. 5 della medesima riforma pretende che il riordino IRPEF si fondi sulla **“composizione del nucleo familiare”** e sui **“costi sostenuti per la crescita dei figli”**. Pertanto, la **famiglia deve divenire una tax unit a sé stante, dotata di una soggettività giuridica di diritto tributario distinta rispetto a quella di suoi membri**. Fra i non pochi modelli utilizzabili (es: il quoziente familiare, il fattore famiglia, lo splitting alla tedesca o una no tax areaper figlio), **il Governo ha in più occasioni prefigurato la preferenza per il quoziente familiare**. Dal momento che i decisori sono orientati positivamente al sostegno delle famiglie, riteniamo pertanto sia giunto il momento della piena applicazione anche per la principale delle “formazioni sociali” (art. 2 Costituzione) di rispettare l'art. 53 della stessa Carta fondamentale (*“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”*), giacché è del tutto evidente che, a parità di reddito, la capacità contributiva di un genitore di tre figli non è la stessa di una persona senza figli e senza le responsabilità familiari e sociali di cui al precedente art. 30. A questa pluridecennale ingiustizia, concausa dell'inverno demografico in essere, va messa la parola fine!

In effetti, la grande possibilità, innanzitutto culturale e antropologica, del *quoziente familiare* ipotizzato dal Governo, è stata assunta ai fini del c.d. “superbonus” dall'art. 9, comma 1, lett. b) del DL 176/2021^{*}. Dunque, esiste già un concreto parametro normativo che può essere - facilmente e finalmente - assunto nella sua sede più propria: la tassazione delle famiglie in quanto tali, non come sommatoria di individui.

Peraltro, la disciplina della *“tax unit familiare”* dovrà abbandonare le “scale di equivalenza” già tristemente note ad altri segmenti dell'ordinamento italiano, in cui alcuni componenti della famiglia viene valutato con una ingiusta cifra inferiore (o sensibilmente inferiore) a “1”. Altresì, si dovrà considerare il concepito come membro della famiglia, subordinando ovviamente ogni misura alla nascita, ma dovendo ben considerare quanti cambiamenti e oneri economici ogni prossima nascita impone nel nucleo familiare.


^{*} Art. 8 bis, comma 1, dell'art. 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34, conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del DL 18 novembre 2022, n. 176, conv. in legge 13 gennaio 2023, n. 6: *“... il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»*

A fronte dei presunti limiti di capacità finanziaria (che comunque non dovrebbero mai essere considerati se si assume tale profilo come “investimento”) si propongono due ipotesi di sensibile mitigazione del ritenuto impatto:

1) La riforma del quoziente familiare può avviarsi, nel 2025, solo per le famiglie con almeno tre figli a carico nel 2024, con possibile decrescente considerazione del numero dei componenti per gli anni successivi.

1) Il timore di un calo del gettito fiscale può essere ragionevolmente attenuato se la riforma viene accompagnata da misure, che stimoleranno l'emersione di gettiti sottratti alla fiscalità. In tal senso, si propone che la possibilità di usufruire della *tax unit familiare* sia sottoposta alla condizione, per cui almeno uno dei produttori di reddito della famiglia dovrà conservare, seppur con modalità semplificate e informatiche, se del caso anche depositate presso professionisti di fiducia, documentazione, anche non fiscale, attestante, a mezzo di autocertificazione, spese per i familiari a carico dirette o indirette, quali gli oneri per l'abitazione, viaggi, esigenze relazionali et similia, pari ad almeno € 5.000,00 annue pro capite, attesa la stima statistica di una spesa media nell'ordine almeno di € 8.000,00 annue per figlio. Ciò indurrà le famiglie a chiedere sempre documentazione fiscale, da trattenere in caso di controlli, con la relativa sensibile emersione di masse di redditi non-dichiarati, che sovente ha luogo proprio per servizi alla casa o alle esigenze familiari.

Va, inoltre, sottolineato che, se venisse ingiustamente ancora ritardato il modulo fiscale familiare detto, **esso potrebbe avere una prima applicazione semplificata anche attraverso il riconoscimento di maggiori detrazioni dalla imposta** a favore del coniuge con più alto reddito, modulabile quantitativamente a seconda della entità del reddito o dei rispettivi redditi ovvero a seconda del numero dei figli. Ciò, ad esempio, attraverso una “rivisitazione quantitativa” dell'art. 12, c. 1, lett. a) e b) e c.2.





Si procede, a una **possibile declinazione normativa in progress della proposta di quoziente familiare**

«All'art. 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma dopo le parole “non residenti”, aggiungere: “, **nonché i nuclei familiari,**”; poi, inserire il seguente **nuovo comma “3”**: “**Ai fini del comma 1, per nucleo familiare si intende quello composto dalle seguenti persone purché conviventi e purché residenti in Italia: a) coniugi o soggetti legati da stabile convivenza, loro figli nati o concepiti ovvero adottati fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età; b) padre o madre con figli nati o concepiti ovvero adottati fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età**”; dunque, all'art. 3 DPR n. 917/1986, aggiungere il seguente comma “*1 bis*”: “**Fino alla completa attuazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 5 della legge 9 agosto 2023, n. 111, i contribuenti facenti parte di nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 3, possono congiuntamente optare, secondo le modalità stabilite entro il 31 marzo 2025 con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'applicazione dell'imposta al reddito familiare, calcolato dividendo la somma di tutti i redditi posseduti nell'anno solare precedente quello di sostenimento della spesa dai componenti il nucleo, imputati ciascuno al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, per un numero di parti pari a quello dei componenti stessi. L'esercizio dell'opzione è subordinato alla conservazione, altresì su supporto informatico o equivalente, di documentazione anche non fiscale inerente a spese dirette e indirette di qualsivoglia tipologia, di anno in anno dichiarate ex DPR 445/2000 da almeno un contribuente come effettuate nell'interesse del nucleo o di singoli familiari a carico, per un valore annuo di almeno € 5.000.00 per ciascun componente a carico. In caso di omessa conservazione o qualora sia mancante o mendace la dichiarazione ex DPR 445/2000, l'opzione di cui al presente comma viene dichiarata decaduta e l'Amministrazione applica l'imposta su ciascun contribuente presente nel nucleo familiare come persona fisica, con le relative sanzioni. L'opzione di cui al presente comma è consentita dall'anno 2025 per nuclei con almeno tre figli a carico.**”»

Ovvero, all'art. 11, TUIR, aggiungere il seguente comma 5: “**Per il nucleo familiare l'imposta è determinata applicando le aliquote di cui al comma 1 alla somma dei redditi complessivi netti posseduti da ciascun componente il nucleo familiare divisa per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso**”; è abrogato l'art. 4, comma 1, lett. a), TUIR.




Si procede, poi, a una **possibile declinazione normativa della proposta di avvio di tax unit familiare tramite detrazioni familiari**

«All'art. 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "oneri deducibili", aggiungere il seguente comma 4: "In presenza di figli naturali, concepiti, adottivi o affidati, il genitore con il reddito più alto può optare per la integrale deducibilità anche di tutte le voci di spesa di cui al successivo art. 15, i cui limiti di applicabilità riferiti alle misure massime consentite o ai redditi aventi titolo al beneficio vengono tutti rapportati, aggiuntivamente al contribuente, per ciascuno dei figli presenti".»

Secondo tale prospettata opzione, in presenza di figli le spese che, di norma sono detraibili sono al 19% (art. 15) divengono interamente deducibili se ci sono figli e i parametri di ammissibilità al beneficio vengono moltiplicati per ogni figlio. Ad esempio, se normalmente l'importo deducibile per interessi passivi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 15 DPR 917/1986 ha un massimo di € 4.000 annui, con un figlio diverrebbero € 8.000, con due figli € 12.000, ecc.

"L'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo è subordinato alla conservazione, altresì su supporto informatico o equivalente, di documentazione anche non fiscale inerente a spese dirette e indirette di qualsivoglia tipologia, di anno in anno dichiarate ex DPR 445/2000 da almeno un contribuente come effettuate nell'interesse del nucleo o di singoli familiari a carico, per un valore annuo di almeno € 5.000.00 per ciascun componente a carico. In caso di omessa conservazione o qualora sia mancante o mendace la dichiarazione ex DPR 445/2000, l'opzione in oggetto viene dichiarata decaduta e l'Amministrazione applica l'imposta ordinaria, con le relative sanzioni"



1.C) EMERGENZA NATALITÀ: CON I NONNI, UN'ALLEANZA PER LA FAMIGLIA

(Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministri Giorgetti, Roccella, Calderone)

Crescenti studi constatano che i nonni, in questa situazione di crisi permanente, stanno aiutando figli e nipoti in vario modo e in misura sempre crescente. Gli aiuti, innanzitutto, avvengono sotto forma di "servizi" prestati gratuitamente (ed è naturale che sia così), tenendo con sé i nipoti durante le ore di lavoro dei figli, trasportando i nipoti a scuola, aiutando gli stessi a studiare, portando con sé i nipoti per periodi anche lunghi di vacanza e così via. I nonni, poi, contribuiscono ad alleviare i bisogni di figli e nipoti anche con l'apporto economico. Sono sempre più frequenti i casi in cui i nonni pagano le rate dei mutui per l'acquisto della prima casa, pagano le rette scolastiche e universitarie dei nipoti insieme a molte spese di carattere sanitario e sportivo. Si tratta di ben 12 milioni di nonni italiani che contribuiscono, in modo silenzioso ma molto fattivo, al maggior benessere alle generazioni che li hanno seguiti. Il *favor* che deve accompagnare questa solidarietà familiare farà da volano a un coinvolgimento più ampio delle persone anziane, la cui straordinaria potenzialità dovrebbe essere organizzata, specie in sede locale, perché essi possano essere un vitale sostegno anche a famiglie non necessariamente legate da parentela.

Una tale attenzione avrebbe anche un forte significato culturale, di vero e proprio "welfare", nonché educativo perché rafforzerebbe in tutti i cittadini italiani la consapevolezza delle proprie radici e dei propri legami familiari.

La proposta avanzata al fine di valorizzare tale "alleanza" con la famiglia è peraltro coerente con la direzione indicata nella riforma fiscale che è in via di attuazione. Infatti, ivi si legge che *"nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi, tra cui la composizione del nucleo familiare e la tutela dell'istruzione"*. In questo senso, si comprende più chiaramente la ragione per la quale si chiedono le detrazioni per le spese di istruzione universitarie e scolastiche.


Se, poi, la stessa riforma fiscale, come si è detto, prefigura la famiglia come il "soggetto" fiscale, va evidenziato che tutte le scienze sociali attuali concordemente configurano il nonno, ancorché autonomo giuridicamente, come un elemento reale ed essenziale, oggi, dello stesso "sistema famiglia".



Si procede a una **possibile declinazione normativa della proposta di valorizzare i trasferimenti interfamiliari**

«Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Per gli oneri indicati alle lettere e), e-bis), del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque dei parenti in linea retta e tutti coloro che si trovino nelle condizioni ivi previste, anche se non conviventi."»

L'inserimento nel primo periodo delle parole "anche se non conviventi" permette la detrazione degli oneri indicati alle lettere e) (spese di frequenza all'università) ed e-bis) (frequenza scolastica), anche quando sostenute per le persone indicate all'art. 433 del c.c. nonché comunque per i parenti in linea retta anche se non conviventi rispetto al contribuente che sostiene la spesa. Rimane la condizione del non possesso in capo ai beneficiari di redditi superiori al limite indicato per essere fiscalmente a carico. L'espressione "nonché comunque i parenti i linea retta" serve ad integrare l'attuale art. 433 del c.c., che prevede, tra gli obbligati agli assegni, i "nonni" solo in caso di mancanza dei genitori: in tal modo i nonni diventano direttamente beneficiari delle detrazioni, estendendo a quest'ultimi le agevolazioni fiscali già previste per i genitori, il che non comporta alcun aggravio di spesa.



1.D) EMERGENZA NATALITÀ: NEL LAVORO, UN'ALLEANZA PER LA MATERNITA'

(Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministri Giorgetti, Roccella, Calderone, D'Urso)

Anche la dimensione lavorativa deve assumere l'emergenza demografica come la prima necessità del Paese, abbattendo gli eccessivi ostacoli che l'organizzazione e la disciplina del lavoro frappongono alla possibilità di avere figli per i lavoratori.

In tal senso:

1) **va approvata con urgenza la proposta di legge di CISL** per l'attuazione dell'art. 46 della Costituzione, al fine di sostenere accordi decentrati e partecipazione dei lavoratori che diano la maggiore concretezza al lavoro delle madri e dei padri. Tale legge andrà anche finanziata per poter essere celermente attuata nel territorio nazionale. In tal senso, va da subito almeno introdotta una imposizione fiscale di favore per misure stabilite dalla contrattazione decentrata per lavoratori con figli a carico o concepiti (cfr. l'art. 5, comma 1, punto 2.4 e 2.4 bis) della legge delega n. 111/2023).



Quale proposta di ipotesi normativa a favore della contrattazione aziendale pro family,

all'art. 95 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (spese per prestazioni di lavoro), si aggiunga il seguente comma 1 bis: **“La deduzione delle spese di cui al comma 1 del datore di lavoro previste dalla contrattazione decentrata a favore di lavoratori con figli, dal concepimento fino al compimento del ventesimo anno se a carico, è incrementata del 30%”.**

2) Si apprezza l'annunciato sforzo per mantenere la riduzione del cuneo fiscale, la cui riduzione rappresenta anche uno strumento di interesse per i redditi familiari;

3) **Si chiede:**

- a) di confermare l'esonero dai contributi sociali per le mamme lavoratrici introdotto dalla legge di bilancio 2024 e
- b) di introdurre un "*mater-premium*" sul costo che il datore di lavoro sostiene per il salario di madri di figli piccoli o durante la gestazione, con premi crescenti al crescere dei figli. Per converso, per le lavoratrici autonome che vivano una maternità o, terminata la stessa, abbiano figli piccoli, si può pensare a un credito d'imposta per i soggetti che si avvalgono di servizi prestati o beni ceduti da professioniste o imprenditrici in tali situazioni, e ciò in misura crescente al crescere dei figli.



**Quale proposta di ipotesi normativa del
mater-premium,**


all'art. 95 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (spese per prestazioni di lavoro), si aggiunga il seguente comma 1 bis: **“La deduzione delle spese di cui al comma 1 del datore di lavoro per lavoratrici con figli, dal concepimento fino al compimento del terzo anno di ciascuno di essi, è incrementata del 10% in ragione di ogni figlio”.**

- c) Al fine di sostenere, secondo il principio di sussidiarietà, il fondamentale welfare aziendale a favore della natalità, i *fringe benefit* per servizi che il datore di lavoro sostenga per lavoratrici con figli vanno incrementati sul piano del favor fiscale, per entrambi i soggetti coinvolti.



**Si propongono due disposizioni quale proposta di ipotesi normativa per i
fringe benefit:**

- a) dal lato del lavoratore, l'art. 1, comma 16, della legge n. 213/2023 si applica anche all'esercizio 2025 (estensione *fringe benefit* previsti nel 2024 al 2025);
- b) dal lato del datore di lavoro, all'art. 95 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (spese per prestazioni di lavoro), si aggiunga il seguente comma 1 bis: **“La deduzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dal datore di lavoro, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dagli stessi datori di lavoro per il pagamento di spese domestiche, dell'affitto prima casa, di quote del mutuo per la prima casa, nonché per ogni tipo di servizio funzionale alle esigenze dei figli, è incrementata del 30% qualora i lavoratori siano genitori di figli nati o concepiti. L'esenzione di cui al presente comma si applica anche alle misure assunte dal datore di lavoro in attuazione del «Codice di autodisciplina di imprese responsabile in favore della maternità»”.**




d) Rispetto alla differenziazione prevista in “opzione donna” per le lavoratrici caregiver, con invalidità superiore o uguale al 74%, o licenziate da aziende in crisi, **si chiede di aggiungere, per tale anticipo pensionistico, la categoria delle mamme con almeno tre figli.**



**Quale proposta di ipotesi normativa di
non discriminazione nell’anticipo pensionistico delle madri con tre figli,**

all’art. 16 del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 28, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (“opzione donna” di cui al comma 1), si sostituisca il comma 1 bis con il seguente testo: **“Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:”,** cui si aggiunge, oltre a quanto già previsto, la seguente lettera: **“d) sono madri di almeno tre figli, allo scopo considerando i figli concepiti, naturali, adottivi o i minori in affido al momento della richiesta”.**




e) **Famiglie numerose.** Si chiede una **attenzione particolare per le famiglie numerose.** Allo scopo, il network fa proprie le precise e ragionevoli **proposte della relativa Associazione enucleate come “Disegno unico” (SIFEN – Sostegno Integrato per le Famiglie e la Natalità) per la revisione congiunta e radicale di fisco, AUU e ISEE.**

Dovrà, poi, essere assicurato un iter parlamentare certo e celere al **disegno di legge per le famiglie numerose, dando finalmente seguito al NADEF 2023,** nel quale si auspica possa anche essere allargato l'intervento di CONSAP per tale categoria di famiglie, sulla scorta del precedente molto positivo introdotto dalla legge di bilancio 2024. Inoltre, si chiede con convinzione il ripristino della **“carta Famiglia”,** che, secondo un modulo sussidiario e senza oneri pubblici salvo quelli meramente organizzativi, può essere valorizzata, più che in passato, come strumento e volano di condizioni meno ingiuste per nuclei familiari numerosi. Altresì appare necessario **togliere il tetto del terzo figlio sulle pensioni di vecchiaia, palesemente iniquo verso le famiglie con 4 e più figli, peraltro con un costo trascurabile per lo Stato.**



Quale proposta di ipotesi normativa di non discriminazione nelle pensioni di vecchiaia delle madri con quattro figli,

alla legge 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 1, comma 40, lett. c) (disciplina delle pensioni di vecchiaia con un anticipo di 4 mesi per ogni figlio), **siano eliminate** le parole: **“e nel limite massimo di dodici mesi”**; il testo risulterebbe così: *“c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi”.*



1.E) EMERGENZA NATALITÀ: DIFENDERE ASSEGNO UNICO E SUPERARE ISEE (Ministri Giorgetti, Roccella, Calderone)

Le indispensabili riforme strutturali fiscali e di welfare non devono cancellare le misure di sostegno alla natalità e alla famiglia per le famiglie con minore capacità fiscale. Quindi, si chiede:

- 1) la difesa e l'implementazione della misura dell'Assegno Unico anche mirata ad incentivare comunità familiari che possano essere incoraggiate a un numero di figli superiore a unità, ancorando l'erogazione già dal concepimento. La difesa dell'AU nella procedura di infrazione è un'occasione per rappresentare la misura come appartenete a politiche familiari escluse dal perimetro di competenza dell'UE;
- 2) una radicale riforma dell'ISEE (che, per il vero, andrebbe tout court abolita) almeno nel senso di ridurre le ingiuste conseguenze dello stesso per molte famiglie, ad esempio eliminando qualsiasi incidenza pregiudizievole della prima casa, la quale già non viene considerata ai fini di cui alle detrazioni dell'art. 12 TUIR, ai sensi del comma 4 bis dello stesso, così come riceve una disciplina particolare dall'art. 10, comma 3 bis, dello stesso DPR 917/86.



Quale ipotesi di proposta normativa per una minor iniquità dell'ISEE,

all'art. 5 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (ISEE), dopo le parole "che tenga conto delle quote di patrimonio", si aggiungano le parole: "**ad eccezione di quelle riferibili alla prima casa di abitazione,**"; dunque prevedere che **"Entro 60 giorni dalla vigenza della presente legge, viene aggiornato alla previsioni della stessa il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii".**



SECONDA PRIORITÀ:

SCOMMETTERE SULLE FRAGILITÀ



2.A) SCOMMETTERE SULLE FRAGILITÀ: CURARE IL DOLORE (Ministri Giorgetti, Schillaci, Roccella, Calderone)

Come è stato autorevolmente indicato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel parere del dicembre 2023, deve essere convintamente riconosciuta **la massima priorità all'estensione delle cure palliative**, volano di cura per i più fragili, oggi ancora assicurata a una quota troppo bassa di popolazione e pressoché assente sotto il profilo delle cure palliative domiciliari e per malattie non oncologiche. Due anni fa fu inserita una norma che si sta rivelando assai efficace (art. 1, comma 83, legge 197/2022), la quale ha imposto alle regioni di riorganizzare i servizi per la terapia del dolore in modo da arrivare alla percentuale del 90% del bisogno entro il 2028, prevedendo tale adempimento come condizione per ricevere i finanziamenti ordinari. La scorsa legge di bilancio ha finalmente invertito il trend pluriennale di mancati rifinanziamenti alla legge 38/2010, benché con una cifra di modesta entità (10 milioni). Si crede che il percorso finalmente avviato a favore delle **cure palliative abbia ora necessità di un incremento dei fondi dedicati a tali interventi**, specie nei segmenti ancora gravemente trascurati, in ciò ottemperando anche al monito sul punto contenuto anche nella recente sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale. Appare, peraltro, del tutto ragionevole che fra gli importanti stanziamenti annunciati per la sanità pubblica, la cura del dolore abbia la priorità che merita, sia in ragione dell'inaccettabile gap esistente rispetto al bisogno, sia quale segno chiaro di un riconoscimento del valore assoluto che ha la vita fragile e malata



Quale proposta di ipotesi normativa per potenziare le palliative,

«All'art. 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, le parole "100" (milioni) siano sostituite con le parole **"500 milioni di euro, riservando non meno del 50% di tale finanziamento al potenziamento delle cure palliative domiciliari e per malattie non oncologiche"**»

2.B) SCOMMETTERE SULLE FRAGILITÀ: URGE MODULO “VICINI H24!”

(Ministri Giorgetti, Schillaci, Roccella, Calderone)

Le condizioni sociodemografiche del Paese impongono, nella prospettiva antropologica di valore integrale della persona, la realizzazione di un modulo sociosanitario e sussidiario **di attenzione ai più deboli h24**. Il positivo precedente di una norma di “pungolo” per le palliative di cui alla legge di bilancio 2023 suggerisce di **emulare lo schema per promuovere un maggior impegno verso il “modulo h/24” di cui si è detto.**



Si procede, a una possibile declinazione normativa per avviare il
modulo “vicini H24!”:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell’assistenza socio-sanitaria domiciliare al fine di raggiungere, entro l’anno 2028, un servizio di assistenza senza interruzione al 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell’attuazione del piano è affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato».”.



2.C) SCOMMETTERE SULLE FRAGILITÀ: CREDERE NEI CAREGIVER, SPECIE FAMILIARI

(Ministri Giorgetti, Schillaci, Roccella, Calderone)

I principi della legge di delega fiscale n. 111/2023 e di delega n. 33/2023 sulla “terza età” chiedono di valorizzare la fragilità sostenendo il mantenimento delle relazioni e le prestazioni di assistenza nell’alveo dell’ambiente in cui ciascuna persona vive le maggiori intensità di rapporti, Va, dunque, perseguito **l’ampliamento tanto dei benefici fiscali per gli oneri dell’assistenza, specie domiciliare, quanto l’estensione degli stessi a soggetti prossimi a chi soffre, riconoscendo con ciò la solidarietà naturale esistente e ponendo al centro della disciplina una relazione di prossimità, contro la solitudine.**

Al fine di introdurre un criterio di priorità nell’estensione della tutela ai caregiver, anche per una realistica considerazione dell’impatto economico di tali misure, raccogliendo le riflessioni dell’Associazione Nazionale delle Famiglie per la disabilità, il perimetro delle innovazioni potrà e dovrà innanzitutto includere i caregiver che siano conviventi con le persone assistite.



**Si procede a possibili declinazioni normative per
un maggior sostegno ai caregiver familiari:**

1) Alla lett. b) dell’art. 10 del DPR n. 917/1986, dopo le parole “*quelle di assistenza specifica*” siano aggiunte le parole “*nonché quelle inerenti alle retribuzione e contribuzione per gli addetti ai servizi domestici e alla assistenza personale o familiare, ivi compresi i soggetti di cui all’art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017 conviventi con le persone assistite*”. Il testo risulterebbe in tal senso: Art. 10 (Oneri deducibili) - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica, nonché quelle inerenti alle retribuzione e contribuzione per gli addetti ai servizi domestici e alla assistenza personale o familiare, ivi compresi i soggetti di cui all’art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017 conviventi con le persone assistite, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.

2) **L'ultimo periodo dell'art. 10, comma 2, DPR n. 917/1986 è abrogato.** Il testo risulterebbe in tal senso: *Art. 10 (Oneri deducibili) ... 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.*

3) **La lett. i-septies dell'art. 15 DPR n. 917/1986 è abrogata.** Il testo risulterebbe in tal senso: *“Art. 15 (Detrazioni per oneri) - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: ... i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.”*

4) **In caso di mancato accoglimento del n. 1), all'art. 10, comma 2, terzo periodo DPR n. 917/1986 siano sostituite le parole “lire 3.000.000” con le parole “Euro 10.000 per ciascun soggetto ex art. 433 c.c.”.** Il testo risulterebbe in tal senso: *Art. 10 (Oneri deducibili) ...2.. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000 Euro 10.000 per ciascun soggetto ex art. 433 c.c i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare”.*

5) **In caso di mancato accoglimento dei nn. 1) e 2), nonché 4) all'art. 15, comma 1, lett. i-septies DPR n. 917/1986 siano sostituite le parole “2.100” con le parole “8.000” e le parole “se il reddito complessivo non supera 40.000 euro” siano abrogate.** Il testo risulterebbe in tal senso: *“Art. 15 (Detrazioni per oneri) - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:... i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 8.000,00 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. “*

6) All'art. 15, comma 3 *quater* DPR n. 917/1986, sostituire le parole "lettere a) e b)" con le parole "lettere a), b) e *i-septies*)" e allo stesso art. 15, comma 3 *quater* DPR n. 917/1986 sia aggiunto il seguente periodo: "Se l'ammontare della detrazione spettante per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c) e per gli oneri di cui al comma, lett. *i-septies*) è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi". Il testo risulterebbe in tal senso: "Art. 15 (Detrazioni per oneri) ... *i-septies*) le spese, per un importo non superiore a 8.000,00 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. ... 3-*quater*. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b) e *i-septies*), e al comma 1-*ter*, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c). Se l'ammontare della detrazione spettante per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c) e per gli oneri di cui al comma, lett. *i-septies*) è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".

7) All'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020" siano sostituite dalle seguenti "con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025".

8) l'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sia aggiunto il seguente periodo: "I rapporti di dipendenza con caregiver familiari sono compatibili con l'esercizio di libere professioni e con altri contratti di lavoro dipendente, per i quali è applicata l'aspettativa finché venga prestata assistenza in ragione di un periodo pari o superiore alle 35 ore settimanali ovvero di un regime di part time in caso di occupazione finalizzata all'assistenza di durata inferiore a al medesimo montante orario settimanale. L'eventuale differenza di standard contributivi rispetto allo status precedente all'occupazione come caregiver dà luogo a una relativa contribuzione figurativa, che verrà disciplinata con Decreto del Ministro del Lavoro da adottarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge".

9) All'art. 33, comma 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia aggiunto il seguente periodo: "e ai caregiver familiari di cui all'art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017". Il testo così risulterebbe: "Art. 33 legge 5.2.1992, n. 104 (Agevolazioni) - ...7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità e ai caregiver familiari di cui all'art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017."

2.D) SCOMMETTERE SULLE FRAGILITÀ: TENDERE UNA MANO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

(Ministri Giorgetti, Nordio, Roccella, Calderone)

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha inteso porre rimedio al diffuso fenomeno del **sovraindebitamento**, quale lo stato di crisi o di insolvenza, sempre più spesso riguardante le **famiglie**, garantendo l'accesso a misure di carattere **esdebitatorio**, che, rendendo inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell'ambito delle procedure medesime, consentono al debitore e alla famiglia l'utile ricollocamento all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni.

Di fatto, però, tali misure, nonostante i benefici che prevedono, hanno avuto una **scarsa applicazione e sono rimaste quasi sconosciute**, principalmente, a causa dei **costi di procedura** che il sovraindebitato deve sostenere, quali il costo dell'Organismo di Composizione della Crisi - OCC (o del professionista facente funzione di OCC) e il costo del professionista (avvocato, commercialista), incaricato per individuare la procedura adatta al caso specifico e predisporre la documentazione necessaria per richiedere l'accesso tramite l'OCC ovvero il costo della difesa tecnica che, pur non essendo obbligatoria, risulta comunque necessaria, per assistere e rappresentare, durante la procedura, il debitore medesimo, carente di qualsiasi nozione e preparazione specifica, atta a garantirgli il diritto di difesa.

La soluzione si prospetta assai semplice, se solo si consente di **allargare il "gratuito patrocinio"** proprio alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, nel pieno rispetto dell'art. 24, comma 3, della Costituzione, secondo cui *"sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"*, e dell'art. 3, comma 2, della Costituzione, rimuovendo un ostacolo economico al principio di eguaglianza.

Poter usufruire del "gratuito patrocinio", consentirebbe al sovraindebitato ed al suo nucleo familiare, di uscire dalla situazione di crisi o insolvenza in maniera dignitosa, ordinata, con l'opportunità di un nuovo ingresso nel circuito economico sociale (fresh start) e, nel contempo, assicurando ai creditori di realizzare il loro miglior interesse.


Recentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, ha ritenuto estendere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche alla procedura di liquidazione controllata per le azioni avviate nell'interesse della procedura, in mancanza di fondi, equiparando la liquidazione controllata – procedura annoverata tra quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento – alla liquidazione giudiziale.

Nel solco tracciato dalla Corte costituzionale, risulta, dunque, ormai **non più procrastinabile** il più ampio **riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato a tutti i cittadini e famiglie meno abbienti, o in povertà assoluta**, che necessitano di **accedere alle procedure di sovraindebitamento, regolate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**, così da rendere tali misure concretamente e immediatamente **fruibili ed efficaci**.



Quale proposta di ipotesi normativa per rendere accessibile l'esdebitazione alle famiglie in difficoltà,

all'art. 74 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, si aggiunga il seguente terzo comma:
“3. È, altresì, assicurato il patrocinio nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs n. 14/2019 e s.m.), Titolo IV, Capo II, Sezioni I, II e III; Titolo V, Capo IX, Capo X, Sezioni I e II, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate ovvero quando venga attestata la mancanza di attivo per le spese, secondo le modalità operative che verranno indicate con Decreto del Ministro della Giustizia entro sessanta giorni dalla vigenza della presente norma”.



2.E) SCOMMETTERE SULLE FRAGILITÀ: VICINI AI PIU' DISAGIATI

(Ministri Giorgetti, Roccella, Calderone)

Meritoriamente la legge di bilancio 2024 ha incrementato a 50 milioni il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. È una scelta che deve essere mantenuta e rafforzata.

Secondo le stime dei player sociali impegnati in tale settore, si ritiene che il fabbisogno sia nell'ordine di circa 120 mln per mantenere i livelli di servizio degli ultimi anni, atteso che le situazioni di povertà sono cresciute e si attestano a un valore di oltre 1.3 mln di persone.

Per poter contestualizzare le previsioni, va ricordato che i fondi per le card stanziati sono stati oltre i 600 mln inizialmente previsti, ma la "card" è una mera -seppur importante- risposta "monetaria" di fronte a un bisogno che non è solo materiale ma lascia solo l'individuo. Per questo, quando il cibo viene consegnato personalmente, il gesto diviene anche -potenzialmente- una relazione e, dunque, un tentativo di risposta anche a tanti altri bisogni.



Quale proposta di ipotesi normativa per sostenere il bisogno alimentare die più disagiati,

"Il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è finanziato per € 120 milioni".





3) LIBERARE L'EDUCAZIONE: NON NEGARE LA GIUSTIZIA DEL "BUONO SCUOLA"

(Ministri Giorgetti, Valditara, Roccella)

Porre al centro una antropologia integrale implica una possibilità educativa in tal senso. E tale possibilità è data dall'effettività di una scelta libera in capo alla famiglia. Invece, non appaiono ancora attuate la Costituzione (artt. 30, 31, 33 comma 4) e preminenti norme di diritto internazionale (**Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** (1948), **Convenzione sui diritti del bambino** (1989) artt. 18-28-29), come la stessa "*legge Berlinguer*" (Legge 62/2000), che riconoscono tale diritto della famiglia. Per superare, la grave discriminazione economica che boicotta la scelta della scuola per tutte le famiglie, si dovrebbe riconoscere ai genitori che scelgono per i figli scuole pubbliche non statali un credito/contributo di istruzione per ciascun figlio ("dote scuola"), da riversare alle scuole prescelte, pari ad almeno il 70% di quanto lo Stato stesso spende per ciascun studente, in base al costo standard di sostenibilità.

Al fine di avviare un percorso verso questo obiettivo, si propone **una tappa intermedia**, assumendo come **modello** su base nazionale quello sperimentato in alcune regioni come Lombardia e Veneto, che, assicurano un **buono-scuola per una maggior parità scolastica finalmente a tutte le famiglie** benché sulla base di una soglia ISEE. Dalle simulazioni svolte, con appena alcune decine milioni di euro si potrebbe introdurre una direzione di maggior libertà educativa verso tutti. Tale ipotesi appare del tutto coerente anche con la legge n 32/2022 (family act) ove, all'art. 2, si prevedono "*misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, **anche per l'intero ammontare**, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente*".

Altresì le dotazioni per le istituzioni paritarie dovranno proseguire nel ricevere la maggior attenzione rispetto agli ultimi esercizi.

Si rende necessario, inoltre, un intervento utile ad eliminare la discriminazione data dalla diversità di stanziamento di risorse per il sostegno a studenti con bisogni educativi speciali di scuole statali e scuole paritarie, nel rispetto dell'art.33 della Costituzione. Infine, per chi non sia nell'ambito delle soglie ISEE che diano titolo al buono scuola, si dovranno consentire la deducibilità/detraibilità dei costi che i genitori sostengono per i figli, specie in relazione a diritti costituzionali, quali sono gli ingenti oneri attualmente sopportati per poter liberamente scegliere un percorso educativo presso scuole paritarie.



Si procede a possibili declinazioni normative
per una libertà di educazione:

1) Estendere il modello lombardo del “buono scuola”

e doe quello veneto di attenzione a studenti con disabilità.

a) Alla legge n. 62/2000 introdurre l'art. 1 bis: *“La Repubblica garantisce un valore economico, denominato anche “buono scuola”, alle famiglie che scelgono una istituzione scolastica paritaria, sulla base delle determinazioni annuali progressive della legge di bilancio, che potrà subordinare la misura a indicatori di reddito”*. Di conseguenza, si chiede di precedere nella legge di bilancio 2025 inserendo una norma di tale tenore: *“A partire dall'esercizio 2025, alle famiglie con reddito ISEE non superiore ad € 40.000,00 il Ministero dell'Istruzione e del Merito riconosce fino a € 2.000,00 a studente nel caso di scelta di una istituzione scolastica primaria o secondaria convenzionata ai sensi della legge n. 62/2000, predisponendo una griglia di intervento per scaglioni inversamente proporzionali al reddito ISEE”*.

b) Nella legge di bilancio 2025 prevedere la seguente disposizione: *“Il fondo per garantire il sostegno a studenti certificati secondo legge 104, frequentanti le scuole paritarie nel rispetto dell'art.33 della Costituzione è incrementato per l'esercizio 2025 di 70 milioni di euro”*.

2) Incrementare la parità.

Nella legge di bilancio 2025 prevedere la seguente disposizione: *“Il fondo per le istituzioni scolastiche parificate ai sensi della legge n. 62/2000 è incrementato per l'esercizio 2025 di 200 milioni di euro. Con decreto del presidente del Consiglio di ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito, viene introdotta la disciplina per l'erogazione dei fondi, in ragione di una previsione di valore rapportata a ciascun studente e connessa alle scelte della famiglia, altresì assicurando l'avvio di procedimenti di decremento delle rette e a canoni di trasparenza nella gestione della spesa”*.

3) Dedurre le rette.

Alla lett. b) dell'art. 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (deducibilità oneri dal reddito), lett. g), le seguenti parole: *“, nonché integralmente le spese per rette di frequenza a istituti scolastici parificati ai sensi della legge n. 62/2000 con un tetto massimo pari al 70% del costo medio standard indicato annualmente dal MEF”*.

4) Non penalizzare l'educazione con l'IMU.

All'art. 1, comma 759, lett. d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole *“fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”*, aggiungere: *“, nonché destinati esclusivamente all'esercizio di attività scolastiche parificate ai sensi della legge n. 62/2000”*.



suitetti.org